

SCHEDA TECNICA

MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO AGLI AVENTI DIRITTO DEI BONUS SOCIALI ELETTRICO, GAS E IDRICO PER DISAGIO ECONOMICO

63/2021/R/COM (*)

Con la delibera 63/2021/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, in sostituzione delle disposizioni regolatorie del precedente sistema "a domanda", principalmente contenute nel "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale" (TIBEG) e nel "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico" (TIBSI).

Non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento il bonus sociale elettrico per disagio fisico che rimarrà "a domanda" e continuerà ad essere gestito attraverso il sistema SGAtE/ANCI (Tutte le disposizioni del TIBEG applicabili al bonus per disagio fisico vengono sostituite dalla nuova versione di testo integrato di cui all'Allegato D al provvedimento).

La delibera definisce tali modalità applicative articolandole attraverso tre Allegati che riportano rispettivamente le disposizioni in materia di:

- 1) ammissione, riconoscimento e corresponsione dei bonus (Allegato A),
- 2) disposizioni al Sistema Informativo Integrato ai fini dell'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta (Allegato B),
- 3) disposizioni al Sistema Informativo Integrato ai fini dell'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta (Allegato C)

In particolare, il provvedimento (che tiene conto degli esiti del processo di consultazione sul DCO 204/2020/R/com e degli ulteriori elementi emersi nell'ambito di incontri con gli operatori e con le associazioni di categoria, degli enti di ambito e dei consumatori) stabilisce che:

- mensilmente il **Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) riceverà da INPS i dati personali dei nuclei familiari** che risultano in stato di disagio economico in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) attestate dalla stessa INPS nel mese precedente.
- il SII verificherà che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia già beneficiario di un bonus, per singola tipologia (elettrico, gas, idrico) per lo stesso anno di competenza.
- Per quanto riguarda il **bonus sociale elettrico e gas** le modalità applicative del riconoscimento automatico sono riassumibili come di seguito.
 - ✓ il SII **individuerà le forniture dirette** elettriche e gas incrociando i dati personali del nucleo familiare ISEE ricevuti da INPS (in particolare, i Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo) con quelli registrati nel proprio Registro centrale ufficiale (RCU), al fine di individuare un POD/PDR nella titolarità di uno dei componenti del nucleo; il provvedimento indica anche regole di prevalenza che il SII dovrà applicare nel caso in cui individui più forniture dirette afferenti al nucleo familiare agevolabile.
 - ✓ il SII **verificherà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità** afferenti alle forniture e, in caso di esito positivo di tali verifiche, determinerà l'ammontare annuo del bonus in base ai valori già

definiti dall’Autorità (differenziati in base alla numerosità nucleo familiare e, per il bonus sociale gas, all’uso del gas e alla zona climatica).

- ✓ il SII **trasmetterà**, quindi, **agli operatori** abbinati al POD/PDR individuato con le modalità di cui sopra, tutte le informazioni che sono necessarie per consentire l’erogazione del bonus.
- ✓ Gli operatori **appliceranno il bonus** con le stesse modalità previste nel precedente sistema ‘a domanda’.
- ✓ Qualora il SII **non individui** alcuna fornitura diretta gas agevolabile afferente al nucleo familiare ricevuto da INPS, o qualora individui una fornitura diretta gas per soli usi cottura cibi e/o acqua calda sanitaria, il nucleo familiare sarà contattato dal Gestore del SII al fine di poter dichiarare, se del caso, di usufruire di una **fornitura centralizzata** e comunicare il relativo codice PDR.
- ✓ In tal caso, tramite il SII, sarà effettuata **la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del PDR condominiale** indicato dal nucleo familiare, ai fini della successiva erogazione del bonus gas attraverso la corresponsione di un contributo a tantum, tramite bonifico domiciliato che (come nel precedente sistema “a domanda”) sarà erogato da Poste Italiane su mandato della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), nell’ambito della Convenzione stipulata da quest’ultima su mandato dell’Autorità (CSEA riceverà le informazioni necessarie ai fini dell’emissione del bonifico dal SII).
- Per quanto riguarda il **bonus sociale idrico** le modalità applicative del riconoscimento automatico sono, in sintesi, le seguenti.
 - ✓ il SII, sulla base dei dati ricevuti da INPS e tramite l’Anagrafica Territoriale Idrica dell’Autorità, **individuerà il Gestore idrico territorialmente competente**, al quale trasmetterà le informazioni necessarie **per la ricerca della fornitura da agevolare e per la successiva liquidazione del bonus agli aventi diritto**. (Nel provvedimento sono definite anche le modalità che il SII dovrà seguire per individuare il gestore idrico competente nel caso in cui il Comune di abitazione del nucleo familiare ISEE sia servito da più gestori).
 - ✓ Il Gestore idrico **cercherà un contratto di fornitura** intestato ad uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare **che rispetti le previste condizioni di ammissibilità**: se lo troverà, il Gestore provvederà a quantificare e ad erogare il bonus con le modalità già in vigore nel precedente sistema “a domanda”.
 - ✓ Qualora, invece, il Gestore idrico **non trovasse** una fornitura idrica agevolabile intestata ad uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ma, in base alle info ricevute dal SII, il nucleo familiare risultasse intestatario di un POD attivo e domestico, il Gestore **assumerà che il nucleo familiare sia servito (anche) da una fornitura idrica centralizzata** e procederà a **quantificare ed erogare** il relativo bonus sociale idrico.
- I bonus avranno una **durata di 12 mesi** (allineata a quella dell’attestazione ISEE, come nel precedente sistema “a domanda”) e una data di decorrenza del periodo di agevolazione che varierà in funzione del ‘tipo’ di bonus.
- Le **modalità di applicazione e di erogazione** dei bonus sono mantenute sostanzialmente **invariate** rispetto a quelle in vigore nel precedente sistema “a domanda”, consentendo di minimizzare gli impatti sull’attuale gestione dei processi e sistemi di fatturazione esistenti
- **I cittadini interessati saranno informati dell’esito** del procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus agli aventi diritto tramite apposita comunicazione.
- Il **provvedimento produce effetti**, in termini di riconoscimento delle agevolazioni agli aventi diritto, a partire **dal 1° gennaio 2021**, coerentemente con quando disposto dal decreto-legge n. 124/196.
- Tenuto conto dei tempi richiesti allo sviluppo dei correlati sistemi informatici, **l’entrata in operatività del meccanismo è prevista dal 1° giugno 2021** per quanto riguarda le attività di competenza del SII e, conseguentemente, dal 1° luglio per quanto riguarda le attività di competenza degli operatori. A tal

fine, entro 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, il Gestore del SII dovrà pubblicare le Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione delle disposizioni relative all'individuazione delle forniture da agevolare.

- Saranno definite successivamente, in accordo con l'INPS, le tempistiche in base alle quali l'INPS invierà al Gestore del SII le comunicazioni previste dal presente provvedimento relative alle **DSU attestate dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021**.
- **Le modalità transitorie di erogazione agli aventi diritto delle eventuali quote di bonus 2021 maturate prima della piena entrata in operatività del meccanismo** sono dettagliate nel provvedimento.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento